

c) l’impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di un programma per elaboratore originario registrato alla Siae.

FORMULA

Art. ... - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- a) in via esclusiva o prevalente, l’attività di sviluppo, produzione e commercializzazione del prodotto [oppure: del servizio] innovativo ad alto valore tecnologico consistente in ... [indicazione] [esempio: consistente in un’applicazione web e mobile diretta a facilitare i processi di ricerca e selezione del personale da parte delle aziende, basata su tecnologia digitale e algoritmi avanzati sviluppati internamente];
- b) in via sussidiaria:
 - ... [indicazione] [esempio: servizi strumentali, collaterali o connessi all’attività di ricerca e selezione del personale];
 - ... [indicazione] [esempio: vendita di spazi pubblicitari on line].



non esiste un codice ATECO per le società start up innovative in quanto tali. Esso dipenderà dall’attività in concreto esercitata dalla società start up innovativa

383. START UP INNOVATIVA A VOCAZIONE SOCIALE (“SIAVS”)

A) INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

La “start up innovativa a vocazione sociale” è una “start up innovativa” (v. la relativa voce) che, in aggiunta ai requisiti suoi propri, opera esclusivamente nei settori individuati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale

Ai sensi del decreto legge sulle “start up innovative” (v. la voce corrispondente: D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221), «una start up innovativa» in possesso dei requisiti suoi propri «può, su richiesta, ottenere la qualifica di start up innovativa a vocazione sociale (art. 25, comma 4) se, in aggiunta, opera nei settori individuati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale (D.Lgs. 112/2017, art. 2, comma 1, sopravvenuto al D.Lgs. 155/2006, art. 2, comma 1 citato dalla disposizione originaria)»⁽⁶³⁸⁾.

⁽⁶³⁸⁾ Ministero dello Sviluppo Economico, *La policy del Governo a sostegno delle start up innovative - Scheda di sintesi*, 8 luglio 2019, scaricabile dal sito del medesimo Ministero (<https://www.mise.gov.it>)

Più precisamente, ai sensi dell'art. 25, comma 4, del citato D.L. n. 179/2012 sulle *start up* innovative, «*ai fini del presente decreto, sono start up a vocazione sociale le start up innovative*» che «*operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*» («Disciplina dell'impresa sociale»).

Tuttavia nel frattempo quest'ultimo provvedimento è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 20 luglio 2017, dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112 («Revisione della disciplina in materia di impresa sociale»).

I settori di riferimento per le *start up* a vocazione sociale sono oggi dunque quelli elencati dall'art. 2 (rubricato «Attività d'impresa di interesse generale»), comma 1, del nuovo D.Lgs. n. 112/2017. Tale «norma contiene un elenco che è sostanzialmente identico a quello già contenuto nell'art. 2 del D.Lgs. 155/2006, con alcune significative integrazioni (v. ad esempio il microcredito, ai sensi dell'articolo 111 TUB di cui alla lett. “s”; o la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata di cui alla lett. “v”)⁽⁶³⁹⁾.

Il testo della nuova disposizione è il seguente:

«L'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini del presente decreto, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;*
- b) interventi e prestazioni sanitarie;*
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;*
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;*
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse*

seguendo il percorso “Home/Per le aziende/Start up e PMI innovative/Start up innovative/Scheda di sintesi”, p. 6.

⁽⁶³⁹⁾ Ruotolo A. - Boggiali D., *Studio di Impresa n. 91-2018/I - La nuova disciplina dell'impresa sociale - Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato il 19 aprile 2018, in CNN Notizie, 27 agosto 2018, n. 150.*

- naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;*
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;*
- g) formazione universitaria e post-universitaria;*
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;*
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;*
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;*
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;*
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;*
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;*
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 [del medesimo art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017, vale a dire: “lavoratori molto svantaggiati”, “persone svantaggiate o con disabilità”, “persone beneficiarie di protezione internazionale” e “persone senza fissa dimora” che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia - n.d.A.];*

q) *alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*

r) *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*

s) *microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;*

t) *agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*

u) *organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*

v) *riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata».*

«L'elencazione dei 20 settori che si considerano di interesse generale è completa ma, tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche, e di utilità sociale come definite nella legge delega nonché delle finalità e dei principi di cui al Codice del Terzo settore, questa può essere soggetta ad aggiornamento con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 400 del 1988, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con quello dell'economia e delle finanze previa intesa in sede di Conferenza Unificata» (cfr. art. 2, comma 2, D.Lgs. n. 112/2017) ⁽⁶⁴⁰⁾.

La *start up* innovativa a vocazione sociale non ha attualmente benefici aggiuntivi rispetto a quelli delle altre *start up* innovative

Lo *status* di “*start up* innovativa a vocazione sociale” (detta anche “SIAVS”, dal relativo acronimo) «non comporta attualmente benefici di legge aggiuntivi rispetto a quelli previsti per le altre *start up* innovative, salvo eventuali misure specifiche a livello regionale e locale». «Con la L. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) sono infatti venute meno le maggiorazioni negli incentivi fiscali per gli investimenti in capitale di rischio» che, «nella formulazione originale dell'art. 29 del D.L. 179/2012, interessavano le *start up* innovative a vocazione sociale» ⁽⁶⁴¹⁾.

⁽⁶⁴⁰⁾ Ruotolo A. - Boggiali D., *Studio di Impresa n. 91-2018/I - La nuova disciplina dell'impresa sociale - Approvato dalla Commissione Studi d'Impresa del Consiglio Nazionale del Notariato il 19 aprile 2018*, in *CNN Notizie*, 27 agosto 2018, n. 150.

⁽⁶⁴¹⁾ Ministero dello Sviluppo Economico, *La policy del Governo a sostegno delle start up innovative - Scheda di sintesi*, 8 luglio 2019, scaricabile dal sito del medesimo Ministero (<https://www.mise.gov.it>) seguendo il percorso “Home/Per le aziende/Start up e PMI innovative/Start up innovative/Scheda di sintesi”, p. 6, testo e nota n. 2.

Modalità di concessione dello *status* di *start up* innovativa a vocazione sociale e sua pubblicità. Il “Documento di descrizione di impatto sociale”

«Si ritiene che il riconoscimento dello *status* di *start up* innovativa a vocazione sociale debba necessariamente avere evidenza pubblica attraverso la sezione speciale del Registro delle imprese» dedicata alle *start up* innovative, e che debba avvenire «tramite autocertificazione da presentarsi alla camera di commercio competente.

Con tale autocertificazione il legale rappresentante della società:

- dichiara di operare in via esclusiva in uno o più settori elencati all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155 [*come sopra meglio precisato, oggi art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 112/2017 - n.d.A.*];
- indica tale/i settore/i;
- dichiara di realizzare, operando in tale/i settori, una finalità d’interesse generale;
- si impegna a dare evidenza dell’impatto sociale prodotto.

In particolare, l’impegno citato all’ultimo punto si sostanzia nella redazione di un “Documento di descrizione di impatto sociale” da compilare secondo le indicazioni fornite in un’apposita guida predisposta dal Ministero dello sviluppo economico»^[642]. «Attraverso il Documento, l’impresa ha la possibilità di descrivere e dare conto esternamente dell’impatto sociale prodotto, ricorrendo a indicatori di natura qualitativa e quantitativa.

La società è tenuta a redigere e trasmettere in via telematica alla Camera di Commercio competente territorialmente il Documento con cadenza annuale»⁽⁶⁴³⁾.

I codici Ateco delle *start up* innovative a vocazione sociale

«Un sistema di riconoscimento» delle *start up* innovative a vocazione sociale «fondato sulla corrispondenza con una data lista di codici Ateco», «non pare la soluzione più adeguata»: «spesso infatti le SIAVS operano in modo trasversale, generando attività “ibride” che riguardano diversi settori e sfuggono a classificazioni rigide». «Ciononostante, per facilitare l’attività di controllo da parte delle autorità preposte, si suggerisce di optare, al momento dell’iscrizione della nuova impresa, per uno o più codici Ateco tra quelli indicati

⁽⁶⁴²⁾ La guida predisposta dal Ministero dello Sviluppo Economico per la redazione del “Documento di descrizione di impatto sociale” è scaricabile dal sito del medesimo Ministero (<https://www.mise.gov.it>) seguendo il percorso “Home/Per le aziende/Start up e PMI innovative/Start up innovative/Modulistica e guide/Guida per *start up* innovative a vocazione sociale”.

⁽⁶⁴³⁾ Ministero dello Sviluppo Economico, *Circolare n. 3677/C del 20 gennaio 2015 - Riconoscimento dello status di start up innovativa a vocazione sociale*, scaricabile dal sito del medesimo Ministero (<https://www.mise.gov.it>) seguendo il percorso “Home/Per le aziende/Start up e PMI innovative/Start up innovative/Pareri e circolari/Registro delle imprese - Pareri e circolari sulle *start up* innovative”.

all'Allegato 2» (riportati alla fine di questa voce) «con cui vi è una connessione concettuale»⁽⁶⁴⁴⁾.

B) REQUISITI “STRUTTURALI” DELLA SOCIETÀ AVENTE COME OGGETTO L’ATTIVITÀ IN ESAME

(Trattandosi di una “*Start up* innovativa”, v. più ampiamente la relativa voce)

Tipo sociale: è possibile costituire *start up* innovative, incluse quelle a vocazione sociale, esclusivamente nella forma di s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. o società cooperativa. Il tipo s.r.l. comprende anche la s.r.l. “semplificata” di cui all’art. 2463-*bis* c.c., tenendo presente che vi sono talune limitazioni che si ricollegano alla particolare disciplina di questo schema: appaiono infatti incompatibili con il modello standard tipizzato non modificabile predisposto per le s.r.l.s. dal Ministero della Giustizia le previsioni relative alla creazione di categorie di quote e all’attribuzione di particolari diritti (art. 26, commi 2 e 3, D.L. n. 179/2012), nonché all’emissione di strumenti finanziari partecipativi, previsioni che tuttavia sono soltanto opzionali e non indispensabili nelle *start up* innovative, comprese quelle a vocazione sociale.

Denominazione sociale: la denominazione della *start up* innovativa, e quindi anche di quella a vocazione sociale, può essere liberamente formata, non sussistendo alcuna prescrizione al riguardo.

Sede legale: la sede legale della *start up* innovativa, e quindi anche di quella a vocazione sociale, deve essere situata nel territorio dello Stato oppure (purché la società abbia una sede produttiva o una filiale in Italia) nel territorio di altro Stato membro dell’Unione europea o di altro Stato aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo.

Oggetto sociale: l’oggetto sociale della *start up* innovativa deve riguardare in modo esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

In altri termini, dalla sua formulazione letterale non deve emergere una manifesta carenza dei caratteri di innovatività e alto valore tecnologico dei prodotti e/o servizi offerti dall’impresa.

D’altra parte la *start up* innovativa a vocazione sociale, in aggiunta, deve operare in via esclusiva nei settori individuati dalla normativa nazionale sull’impresa sociale (di cui oggi all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017) e, come l’impresa sociale, lo deve fare realizzando un interesse generale, cioè «*per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale*»,

⁽⁶⁴⁴⁾ Ministero dello Sviluppo Economico, *Guida per start up innovative a vocazione sociale alla redazione del “Documento di Descrizione dell’Impatto Sociale”*, 21 gennaio 2015, scaricabile dal sito del medesimo Ministero (<https://www.mise.gov.it>) seguendo il percorso “Home/Per le aziende/Start up e PMI innovative/Start up innovative/Modulistica e guide/Guida per start up innovative a vocazione sociale”, pp. 6 e 19, testo e nota n. 4.

con la precisazione che «*si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività d'impresa*» elencate dalla norma (art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017).

Capitale sociale: non è richiesta una dotazione minima di capitale.

Requisiti dei soci: è venuta meno la regola secondo cui al momento della costituzione della *start up* innovativa (e quindi anche di quella a vocazione sociale), e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote/azioni e dei diritti di voto in assemblea deve essere detenuta da soci persone fisiche. A seguito di tale abrogazione possono quindi assumere la qualifica di *start up* innovativa a vocazione sociale anche società interamente partecipate da persone giuridiche. Resta tuttavia la norma secondo cui la *start up* innovativa, e dunque anche quella a vocazione sociale, non può risultare da fusione, scissione o conferimento di azienda o di ramo di azienda: pertanto una società preesistente continua a non poter far nascere una *start up* innovativa a vocazione sociale “trasferendo” o “assegnando” ad essa una parte preesistente del proprio complesso aziendale, ma può - dopo la modifica - costituire *ex novo* una società *start up* innovativa a vocazione sociale.

Altri requisiti statutari: la società *start up* innovativa, e dunque anche quella a vocazione sociale, non distribuisce utili. Non è richiesta alcuna precisazione statutaria al riguardo, ma occorre senz'altro eliminare eventuali previsioni incompatibili con la regola.

Potrebbe essere utile una precisazione come la seguente, ad esempio nella clausola relativa al bilancio di esercizio: «*gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, non potranno essere distribuiti finché la società conserverà la qualifica di start up innovativa a vocazione sociale ai sensi del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modifiche e integrazioni; venuta meno tale qualifica per qualsiasi motivo, detti utili verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci*».

La società può, ma non deve, trattandosi di facoltà e non di obblighi:

- (in quanto necessariamente anche s.r.l. PMI) creare categorie di quote fornite di diritti diversi, o che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono diritti di voto non proporzionali alle partecipazioni o limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- (in quanto necessariamente anche s.r.l. PMI) compiere operazioni sulle proprie partecipazioni in attuazione di piani di incentivazione;
- (in quanto *start up* innovativa) emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci.

Altre particolarità: le azioni o quote delle società che intendono acquisire la qualifica di *start up* innovative, compresa quindi quella a vocazione sociale, non devono essere quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

La società che intende acquisire la qualifica di *start up* innovativa, compresa quindi quella a vocazione sociale, non deve essere costituita da più di cinque anni (sessanta mesi).

A partire dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua della *start up* innovativa, compresa quindi quella a vocazione sociale, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non deve essere superiore a 5 milioni di euro.

La società che intende acquisire la qualifica di *start up* innovativa, compresa quindi quella a vocazione sociale, non deve essere costituita tramite fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

La società *start up* innovativa, e dunque anche quella a vocazione sociale, deve possedere e conservare almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

- a) una quota pari al 15% del valore maggiore tra fatturato e costi annui deve essere ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
- b) la forza lavoro complessiva deve essere costituita per almeno 1/3 da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure per almeno 2/3 da soci o collaboratori a qualsiasi titolo in possesso di laurea magistrale;
- c) l'impresa deve essere titolare, depositaria o licenziataria di un brevetto registrato (privativa industriale) oppure titolare di un programma per elaboratore originario registrato.

FORMULA

Art. ... - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività:

a) in via esclusiva o prevalente, l'attività di sviluppo, produzione e commercializzazione del prodotto [oppure: del servizio] innovativo ad alto valore tecnologico consistente in ... [indicazione] [esempio: consistente in un'applicazione *web* e mobile diretta a facilitare i processi di ricerca e selezione del personale da parte delle aziende, basata su tecnologia digitale e algoritmi avanzati sviluppati internamente];

b) in via sussidiaria:

- ... [indicazione] [esempio: servizi strumentali, collaterali o connessi all'attività di ricerca e selezione del personale];

- ... [indicazione] [esempio: vendita di spazi pubblicitari *on line*].

La società, realizzando finalità d'interesse generale (civiche, solidaristiche e di utilità sociale), opera esclusivamente in uno o più dei settori individuati dalla normativa nazionale sull'impresa sociale, di cui già all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, e di cui oggi all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, e precisamente nel seguente / nei seguenti:

... [indicazione del settore o dei settori in cui opera la società, da individuarsi tra questi:

- a) assistenza sociale;
- b) e c) assistenza sanitaria;
- d) educazione, istruzione e formazione;
- e) tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
- f) valorizzazione del patrimonio culturale;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) e i) ricerca scientifica ed erogazione di servizi culturali;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario;
- k) turismo sociale;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo;
- m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo;
- o) commercio equo e solidale;
- p) inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori molto svantaggiati e di persone svantaggiate o con disabilità;
- q) alloggio sociale;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) microcredito;
- t) agricoltura sociale;
- u) attività sportive dilettantistiche;
- v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata].



assistenza sociale

- 88 (assistenza sociale non residenziale)

88.10.00 (assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili); 88.91.00 (servizi di asili nido; assistenza diurna per minori disabili); 88.99.00 (altre attività di assistenza sociale non residenziale NCA)

- 87 (servizi di assistenza sociale residenziale)

87.10.00 (strutture di assistenza infermieristica residenziale per anziani); 87.20.00 (strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti); 87.30.00 (strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili); 87.90.00 (altre strutture di assistenza sociale residenziale)

assistenza sanitaria

- 86.1 (servizi ospedalieri)

86.10.10 (ospedali e case di cura generici); 86.10.20 (ospedali e case di cura specialistici); 86.10.30 (istituti, cliniche e policlinici universitari); 86.10.40 (ospedali e case di cura per lunga degenza)

- 86.2 (servizi degli studi medici e odontoiatrici)

86.21.00 (servizi degli studi medici di medicina generale); 86.22.01 (prestazioni sanitarie svolte da chirurghi); 86.22.03 (attività dei centri di radioterapia); 86.22.04 (attività dei centri di dialisi); 86.22.05 (studi di omeopatia e di agopuntura); 86.22.06 (centri di medicina estetica); 86.22.09 (altri studi medici specialistici e poliambulatori); 86.23.00 (attività degli studi odontoiatrici)

- 86.9 (altri servizi di assistenza sanitaria)

86.90.11 (laboratori radiografici e laboratori di diagnostica per immagini); 86.90.12 (laboratori di analisi cliniche); 86.90.13 (laboratori di igiene e profilassi); 86.90.21 (fisioterapia); 86.90.29 (altre attività paramediche indipendenti NCA); 86.90.30 (attività svolta da psicologi); 86.90.41 (attività degli ambulatori tricologici); 86.90.42 (servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari NCA)

educazione, istruzione e formazione

- 85.1 (istruzione pre-scolastica)

85.10.00 (istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuole speciali collegate a quelle primarie)

- 85.2 (istruzione primaria)

85.20.00 (istruzione primaria: scuole elementari)

- 85.3 (istruzione secondaria)

85.31.10 (istruzione secondaria di primo grado: scuole medie); 85.31.20 (istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei); 85.32.01 (scuole di vela e navigazione che rilasciano brevetti o patenti commerciali); 85.32.02 (scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali); 85.32.03 (scuole di guida professionale per autisti, ad esempio di autocarri, di autobus e di pullman); 85.32.09 (altra istruzione secondaria di secondo grado di formazione tecnica, professionale e artistica)

- 85.6 (attività di supporto all'istruzione)

85.60.01 (consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico); 85.60.09 (altre attività di supporto all'istruzione)

formazione universitaria e post-universitaria

- 85.4 (istruzione post-secondaria universitaria e non universitaria)

85.41.00 (istruzione e formazione tecnica superiore, IFTS);
85.42.00 (istruzione universitaria e post-universitaria; accademie e conservatori)

formazione extra-scolastica

- 85.59 (servizi di istruzione NCA)

85.59.10 (università popolare); 85.59.20 (corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale); 85.59.30 (scuole e corsi di lingua); 85.59.90 (altri servizi di istruzione NCA)

tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - attività per il sostegno economico e umanitario all'estero - turismo sociale

- 94.99 (attività di altre organizzazioni associative NCA)

94.99.10 (attività di organizzazioni per la tutela degli interessi e dei diritti dei cittadini); 94.99.20 (attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby); 94.99.30 (attività di organizzazioni patriottiche e associazioni combattentistiche); 94.99.40 (attività di organizzazioni per la cooperazione e la solidarietà internazionale); 94.99.50 (attività di organizzazioni per la filantropia); 94.99.60 (attività di organizzazioni per la promozione e la difesa degli animali e dell'ambiente); 94.99.90 (attività di altre organizzazioni associative NCA)

ricerca

- 72.2 (ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche)

72.20.00 (ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze sociali e umanistiche)

erogazione di servizi culturali - valorizzazione del patrimonio culturale

- 58.1 (edizione di libri, periodici e altre attività editoriali)

58.11.00 (edizione di libri); 58.12.01 (pubblicazione di elenchi); 58.12.02 (pubblicazione di mailing list); 58.13.00 (edizione di quotidiani); 58.14.00 (edizione di riviste e periodici); 58.19.00 (altre attività editoriali)

- 59 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, di registrazioni musicali e sonore)

59.11.00 (attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi); 59.12.00 (attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi); 59.13.00 (attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi); 59.14.00 (attività di proiezione cinematografica); 59.20.10 (edizione di registrazioni sonore); 59.20.20 (edizione di musica stampata); 59.20.30 (studi di registrazione sonora)

- 60 (attività di programmazione e trasmissione)

60.10.00 (trasmissioni radiofoniche); 60.20.00 (programmazione e trasmissioni televisive)

- 90 (attività creative, artistiche e di intrattenimento)

90.01.01 (attività nel campo della recitazione); 90.01.09 (altre rappresentazioni artistiche); 90.02.01 (noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli); 90.02.02 (attività nel campo della regia); 90.02.09 (altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche); 90.03.01 (attività dei giornalisti indipendenti); 90.03.02 (attività di conservazione e restauro di opere d'arte); 90.03.09 (altre creazioni artistiche e letterarie); 90.04.00 (gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche)

- 85.51 (corsi sportivi e ricreativi)

85.51.00 (corsi sportivi e ricreativi)

- 85.52 (formazione culturale)

85.52.01 (corsi di danza); 85.52.09 (altra formazione culturale)

- 91 (attività di biblioteche, archivi, musei e altre attività culturali)

91.01.00 (attività di biblioteche ed archivi); 91.02.00 (attività di musei); 91.03.00 (gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili); 91.04.00 (attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali)

- 93.1 (attività sportive)

93.11.10 (gestione di stadi); 93.11.20 (gestione di piscine); 93.11.30 (gestione di impianti sportivi polivalenti); 93.11.90 (gestione di altri impianti sportivi NCA); 93.12.00 (attività di

club sportivi); 93.13.00 (gestione di palestre); 93.19.10 (enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi); 93.19.91 (ricarica di bombole per attività subacquee); 93.19.92 (attività delle guide alpine); 93.19.99 (altre attività sportive NCA)

- 93.2 (attività ricreative e di divertimento)

93.21.00 (parchi di divertimento e parchi tematici); 93.29.10 (discoteche, sale da ballo, night-club e simili); 93.29.20 (gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali); 93.29.30 (sale giochi e biliardi); 93.29.90 (altre attività di intrattenimento e di divertimento NCA)

384. START UP INNOVATIVE - INCUBATORE CERTIFICATO DI

V. la voce “Incubatore certificato di *start up* innovative”.

385. START UP TURISMO

La “*start up* turismo” è una “*start up* innovativa” che ha per oggetto la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di *software*. V. pertanto la relativa voce

Ai sensi dell’art. 11-*bis* (rubricato «*Start up* turismo») del D.L. 31 maggio 2014, n. 83 («Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo», c.d. Art bonus), convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, «*si considerano start up innovative anche le società che abbiano come oggetto sociale la promozione dell’offerta turistica nazionale attraverso l’uso di tecnologie e lo sviluppo di software originali, in particolare, agendo attraverso la predisposizione di servizi rivolti alle imprese turistiche*».

V. dunque più diffusamente, anche sul punto, la voce “*Start up* innovativa”.

386. S.T.A. (SOCIETÀ TRA AVVOCATI)

V. la voce “Società tra avvocati (s.t.a.)”.

387. S.T.P. (SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI)

V. la voce «Attività professionale “protetta”: 1. le società tra professionisti s.t.p.».